

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

ooooooo

Composta dagli Ill.mi Signori

Dott. Carella Francesco                      Presidente

Dott. Specchio Augusto                      Consigliere

Dott. Mele Vittorio                          Consigliere

Dott. Monitoro Luigi                        Consigliere

Dott. Picaetti Giovanni                    Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da Todescato Ottorino

avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano del 14.3.1988 che,

in sede di riesame, ha confermato il decreto di sequestro del

7.3.1988 del Pretore di Milano degli impianti radiofonici della

“Radio Studio 105 srl.”

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Giovanni Picaetti;

Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede l'annullamento

senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del decreto di sequestro

del Pretore.

ooooo

Svolgimento del processo: Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 14.3.1988, ha confermato il decreto del 7 marzo 1988 del Pretore di quella città, di sequestro degli impianti e apparecchiature trasmettenti della "Radio 105" srl., che trasmetteva programmi radiofonici in quasi tutto il territorio nazionale facendo uso di una catena di ripetitori collegati con ponti radio, in procedimento a carico di Todescato Ottorino, Presidente della società, imputato del reato di cui all'art. 195 D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 a seguito di rapporto dell'Escopost-Escoradio di Milano del 4.4.1986.

Il Tribunale ha ritenuto che, eccedendo le trasmissioni l'ambito locale, in cui sono lecite in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 202 del 28.7.1976, ed essendo l'interconnessione strutturale posta in essere con i ripetitori, consentita dall'art. 3 D.L. 6 dicembre 1985 n. 807 conv. in L. 4.2.1985 n. 10 fino all'approvazione della legge generale sul sistema radiotelevisivo, e comunque, non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del decreto (termine poi prorogato al 31.12.1985 dal D.L. 1 giugno 1985 n.223, conv. in Legge 2.8.1985 n. 397), i

fatti, commessi oltre tale termine, ricadono nell'ipotesi di reato di cui all'art. 195 D.P.R. cit.

Avverso tale ordinanza il Todescato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, innanzi tutto, l'incertezza del concetto di "ambito locale" introdotto dalla Corte Costituzionale, che richiede intervento del legislatore e non può essere definito dal giudice, e poi, in particolare, la rilevanza degli artt. 1 e 3 L. n. 10/1985 perché il termine ivi previsto impegna il legislatore all'approvazione della legge generale sul sistema radiotelevisivo e non costituisce limite al regime introdotto, e infine l'illegittimità della misura interdittiva adottata, che deve intendersi invece riservata alla P.A. ex art. 195 co. 4 DPR n. 156/1973.

**Motivi della decisione:**

Il ricorso è fondato nel suo secondo motivo, che è assorbente, investendo la legittimità del fatto e, pertanto, deve essere accolto.

Ritiene la Corte che, innanzitutto, debbano essere precisati i limiti e l'ambito del presente giudizio, che è dato in procedimento di riesame delle misure di coercizione processuale,

quali si sono delineati nella giurisprudenza di questa Suprema Corte.

Tale procedimento è condizionato da peculiari note di autonomia rispetto al procedimento principale, ed è volto al controllo della correttezza della disposta cautela.

A tal fine e senza vincolo per il Giudice del provvedimento principale, il Giudice del riesame, che certo non può verificare la fondatezza nel merito del reato imputato, deve accertare, nei limiti in cui è apprezzabile, la rispondenza della fattispecie concreta a quella legale ipotizzata, dando ad essa la qualificazione giuridica appropriata purchè non sia mutato il fatto contestato (cfr. tra le altre, Cass. Sez. I, 27 ottobre 1986 n. 3498 cc., Ferrario 174.437; Sez. I, 21 ottobre 1983 n. 1733 cc, Filippi, 161.397; Sez. VI, 6.8.1986 n. 1366 cc. Leoni, 173.651; Sez. V 10.5.1984 n. 1423 cc.; Sez. I, 11 luglio 1985 n. 2299cc.; Sez. I, 15 gennaio 1985 n. 129 cc. Falcioni; Sez. V 11 ottobre 1985 n. 1625 cc.; Sez. III 23.2.1987 n. 383 cc.).

Nella specie è indiscusso, risultando ciò dai provvedimenti dei giudici di merito e dagli scritti difensivi, che le emittenti radio della « Radio 105 » srl. sequestrate, trasmettevano in ambito

ultralocale con una catena di ripetitori collegati con "ponti radio" (c.d. interconnessione strutturale) che il 2° comma dell'art. 3 D.L. 6 dicembre 1984 n. 807 conv. in L. 4.2.1985 n. 10 (disposizioni urgenti in materia di trasmissioni televisive) consente "provvisoriamente" sino all'approvazione della legge generale sul sistema radiotelevisivo e, comunque, non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del decreto (termine poi prorogato al 31.12.1985 dal D.L. 1.6.1985 n. 223 conv. In L. 2.8.1985 n. 397). Orbene, l'ordinanza impugnata, sul presupposto della sussistenza delle condizioni di liceità richieste dall'indicato provvedimento, ritiene la configurabilità dell'ipotesi di reato in base alla quale è stato adottato il provvedimento cautelare, esclusivamente sul fatto che le trasmissioni sono state effettuate oltre l'indicato limite temporale; e ciò è erroneo.

Invero, questa Corte ha affermato in proposito (Sez. III, 18.12.1987 n. 3795 cc. Barsaniti) che l'assenso prestato dall'art. 3 D.L. cit. alla prosecuzione dell'attività delle singole emittenti radiotelevisive private fino all'approvazione della legge generale sul sistema radiotelevisivo e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto non è a termine,

sicchè scaduto questo, le emittenti private si debbono ritenere non più assentite, non solo perché i successivi commi, specie il terzo ed il quarto (c.d. interconnessione funzionale tra emittenti e quota di riserva, nel tempo per le trasmissioni, per film nazionali e CEE), non hanno riferimento a termini o superano quello del 1° comma, ma soprattutto perché il termine stesso deve essere riferito al legislatore che in tal modo ha voluto autovincolarsi all'approvazione, in tempi brevi, della legge generale sul sistema radiotelevisivo.

Ne consegue che, dovendosi ritenere il fatto consentito in base al D.L. n. 807/84, esso non rientra nello schema sanzionatorio di cui all'art. 195 DPR n. 156/73, e l'ordinanza impugnata ed il decreto di sequestro devono essere annullati senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza del 4.3.1988 del Tribunale di Milano ed il decreto di sequestro del 7.3.1988 del Pretore di Milano.

Roma, lì 13 luglio 1988

Il Presidente

f.to Francesco Carella

Il Consigliere Estensore

f.to G. Picaetti